Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24153

133.11.2019 del 8 novembre 2019

/ Pos. Coll. e Coord. n. 4

Oggetto: Art. 29 della 1.r. n. 8/2018: integrazione oraria dipendenti S.A.S.

Assessorato regionale dell'Economia Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro -Ragioneria Generale della Regione (rif. nota 5 novembre 2019, prot. n. 58857/S6.1)

1. Con la nota suindicata codesta Ragioneria, in riferimento alla norma di cui all'oggetto, chiede l'avviso di questo Ufficio "in ordine all'istanza societaria, che ad ogni buon fine si allega, relativa alla possibilità di estensione lavorativa a 36 ore, mediante concessione di due ore di prestazione lavorativa suppletiva".

In particolare si chiede, senza esprimere il proprio orientamento, se tale diversa modalità sia "compatibile con le disposizioni in atto vigenti e gli orientamenti interpretativi finora espressi".

In via informale è stata segnalata l'urgenza del riscontro.

2. La questione dell'interpretazione e della portata applicativa dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato "*Integrazione oraria personale SAS*" è stata già affrontata dallo Scrivente con parere 7 giugno 2019, n.16.11.2019 e con parere 25 ottobre 2019 n. 112.11.2019, entrambi resi a codesta Ragioneria Generale.

La società Servizi Ausiliari Sicilia, con nota 24 ottobre 2019, n. 14712, allegata alla richiesta di parere ed indirizzata, tra l'altro, a codesta Ragioneria "ai fini dell'eventuale controllo analogo", ha rappresentato la disponibilità delle OO.SS. alla sottoscrizione di un

accordo sindacale ai fini della concessione di "ulteriori 2 ore di lavoro suppletivo fino al 31.12.2019" al personale con contratto di lavoro part-time di 34 ore settimanali.

Sebbene nella predetta nota societaria si menzioni il "lavoro suppletivo", sembra che l'istituto di che trattasi sia piuttosto il "lavoro supplementare", intendendosi con tale espressione le prestazioni rese oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno, secondo le previsioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81¹.

Risulta dal sito web della SAS s.p.a. che la società in questione applica ai propri dipendenti il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, che all'articolo 71 disciplina compiutamente le prestazioni di lavoro supplementare per il personale con rapporto a tempo parziale.

Ciò posto, atteso che la questione prospettata attiene all'interpretazione di una disposizione contenuta nel contratto collettivo, la richiesta di parere esula dalle competenze di questo Ufficio, che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - è chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale.

Ed invero, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10² e dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165³, le disposizioni contrattuali sono interpretate dall'Agenzia per la rappresentanza

-

Articolo 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2015: "1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

^{2.} Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti".

Articolo 25, comma 1, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10: "Ai sensi del comma 16 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) che rappresenta legalmente gli enti di cui all'articolo 1, e che svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche".

Articolo 46, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001: "Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della

negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia), chiamata a garantire l'uniforme

applicazione dei contratti collettivi.

Pertanto, alla suddetta Agenzia andrà indirizzata la richiesta di parere de qua.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo

Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande

di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998,

n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che

codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella

banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico

legge citata".

3